**Al Dirigente IV Settore Innovazione Servizi Cittadini e Imprese**

**Comune di Molfetta**

**Via Martiri di Via Fani, 2/b**

**Oggetto**: Garanzia/polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’erogazione dell’anticipo del contributo a valere su avviso pubblico “Prossimo Negozio”, CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di cui alla Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

Premesso che:

* con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ è stata approvata la concessione del contributo complessivo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in favore dell’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nell’ambito del Progetto “Prossimo Negozio”, CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, finanziato a valere su fondi del bilancio autonomo della regione Puglia (art. 174 della LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2024, n. 42 dalla regione Puglia) e cofinanziato dal bilancio del comune di Molfetta, pervenuta in esito alla pubblicazione dell’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;
* la suddetta impresa è rappresentata dal/dalla sig./sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante (in seguito indicato per brevità ‘Contraente’);
* in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ è stata sottoscritta apposita convenzione tra il Comune di Molfetta e la suddetta impresa per la realizzazione della proposta progettuale ammessa a finanziamento ;
* detta convenzione prevede, tra l’altro, in conformità all’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, che il contributo non è cedibile a terzi e verrà erogato in due tranche:
	+ la prima tranche di anticipo (pari al 80% del contributo richiesto) verrà erogata a seguito della sottoscrizione della convenzione tra l’impresa beneficiaria ed il Comune di Molfetta e alla presentazione di una fidejussione pari all’ammontare dell’anticipo richiesto, rilasciata da banche, assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. N. 385/1993 (Testo Unico Bancario così come modificato dal D. Lgs. 147/2020);
	+ la seconda tranche (pari al restante 20% del contributo) verrà erogata a saldo, previa presentazione entro i 60 giorni successivi alla conclusione del progetto di tutta la documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute come da avviso pubblico, in seguito all'esito positivo della verifica da parte del Comune di Molfetta.
* La determinazione e il versamento del saldo verranno effettuati dopo l’esame dei documenti giustificativi di spesa, nonché dopo la verifica del corretto raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di dettaglio. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore all’importo totale del progetto, l’importo del contributo verrà ridotto in misura corrispondente.
* Il beneficiario può riservarsi la possibilità di non stipulare la fideiussione nel caso in cui intenda rinunciare all'erogazione dell'anticipo e preferisca richiedere l'intero finanziamento a saldo.
* L’erogazione della anticipazione, ai sensi dell’art. 131, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, è subordinata alla preventiva costituzione di adeguata fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da soggetti intermediari assicurativi iscritti nel RUI, da istituti bancari autorizzati all’esercizio del credito dalla Banca d’Italia, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato, nei casi di revoca a qualunque titolo intervenuta.
* Qualora risulti accertata l’insussistenza totale o parziale al diritto al contributo, il Comune di Molfetta procederà all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.
* La Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso atto, nell’avviso pubblico e nella relativa normativa di riferimento.
* Alle garanzie di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

la Società Compagnia Assicuratrice / Banca / Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex articolo 106 T.U.B. della Banca d'Italia (c.d. "Albo Unico") \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_al numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito denominata ‘Fideiussore’) nella persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dichiara di costituirsi Fideiussore nell’interesse del Contraente, a favore del Comune di Molfetta, dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate, secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal Comune di Molfetta in dipendenza del recupero, secondo le condizioni più oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al Fideiussore, nel pagamento delle somme richieste dal Comune di Molfetta e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia di cui al successivo articolo 4.

**CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA**

 **1. Oggetto della garanzia**

La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

La premessa forma parte integrante del presente atto. Il fideiussore garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente al Comune di Molfetta la restituzione della somma complessiva di Euro \_\_\_\_\_ erogata a titolo di anticipazione al contraente.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal Comune di Molfetta in dipendenza del recupero.

  **2. Scopo e durata della garanzia**

Scopo della garanzia è tutelare il Comune di Molfetta rispetto alle somme erogate a titolo di anticipo e, quindi, non supportate da valida rendicontazione. La durata della garanzia, pertanto, sarà rapportata al permanere di questa circostanza.

La presente garanzia ha durata fino all’approvazione del rendiconto relativo al contributo concesso.

Decorsi i suddetti termini, dalla data del pagamento integrale del saldo del contributo concesso, la garanzia cessa automaticamente, purché all’interno di tale periodo non siano stati avviati da parte del Comune di Molfetta procedimenti di recupero nei confronti del contraente o di escussione verso il Fideiussore.

  **3. Garanzia prestata**

Il fideiussore garantisce al Comune di Molfetta, fino alla concorrenza dell’importo assicurato, il pagamento delle somme che il Comune di Molfetta richiederà al contraente.

  **4. Richiesta di pagamento**

Il fideiussore s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta del Comune di Molfetta, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dello stesso Comune di Molfetta, anche precedentemente all’adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo.

La richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata dal Comune di Molfetta a mezzo posta elettronica certificata intestata al fideiussore, così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, il Fideiussore corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

  **5. Modalità di pagamento**

Il pagamento dell’importo richiesto dal Comune di Molfetta sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre al Comune di Molfetta alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni e interessi, di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente. Tale pagamento avverrà tramite accredito sul conto corrente intestato al Comune di Molfetta le cui coordinate saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.

 **6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni**

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 Codice civile e di quanto contemplato all’articolo 1957 Codice civile, volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242- 1247 Codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti del Comune di Molfetta.

  **7. Efficacia della garanzia**

Nell’ambito dei termini fissati per la sua durata all’articolo 2, la presente garanzia è efficace fino allo svincolo disposto sulla base di accertamenti attestanti la conformità tecnica e amministrativa delle attività svolte in relazione all’atto di concessione del contributo effettuato dal Comune di Molfetta, il quale dispone lo svincolo totale dandone comunicazione al Fideiussore ed al Contraente.

  **8. Foro competente**

Il foro competente relativo ad ogni eventuale controversia concernente la presente garanzia e la sua interpretazione è quello di Bari.

Molfetta, lì \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

IL CONTRAENTE (timbro e firma) IL FIDEIUSSORE (timbro e firma)

(Da redigere su carta intestata della banca/assicurazione/intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B.)